

Repertorio n. 114/2023

Anno 2023

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BUDDUSO'

PROVINCIA DI SASSARI

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA

**CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29 LEGGE N. 160/2019 - LAVORI DI
RICOSTRUZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE, CUNETTE E MANTO
STRADALE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 28.11.2020**

ID 20200189 - ID 20200190 - ID 20200192

CUP J67H21010360002 – CIG 94806152FF

L'anno **Duemilaventitre**, il giorno **diciasette** del mese di **Gennaio** (17.01.2023), alle
ore 15:30 in Buddusò, presso la sede municipale in Piazza Fumu n. 1 -----

AVANTI A ME

Dott.ssa **Liberina Manca**, Vice Segretario Comunale del Comune sopradetto, in qualità di
ufficiale rogante, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti
e col mio consenso, ai sensi dell'art. 48 della legge 16/02/1913, n. 89, si sono personalmente
presentati e costituiti i Sigg.: -----

- Ing. **Eugenio Tucconi**, Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, nato a Ozieri il 29.03.1976,
C.F. TCC GNE 76C29 G203Q, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva,
nominato con Decreto Sindacale n. 09 del 20.12.2022 domiciliato per la sua carica presso il
Comune di Buddusò in Piazza Fumu n. 1, il quale interviene nel presente atto non in proprio
ma in nome e per conto del Comune di Buddusò, Codice Fiscale 81000470906, autorizzato alla

	sottoscrizione del presente atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett.	
	c) e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in seguito denominato anche “Stazione Appaltante”;	
	- Sig. Andrea Pusceddu , nato a Oristano il 20.09.1976, residente a Gonnosnò (OR) in Corso	
	Umberto n. 37, codice fiscale n. PSCNDR76P20G113C, il quale interviene in questo atto in	
	qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa Andrea Pusceddu, con sede legale a Gonnosnò	
	(OR) in Loc. Zona Artig. Lotto 21 n. 5, P.IVA 01069220950, che nel prosieguo dell’atto verrà	
	chiamata per brevità anche appaltatore. -----	
	Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto,	
	ai fini del quale: -----	
	PREMESSO	
	<ul style="list-style-type: none"> Che a seguito di gara d’appalto, sono stati definitivamente aggiudicati all’appaltatore i 	
	lavori di RICOSTRUZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE, CUNETTE	
	E MANTO STRADALE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 28.11.2020 - ID	
	20200189 - ID 20200190 - ID 20200192 - CUP J67H21010360002 – CIG 94806152FF, come	
	risulta dalla determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 325 del 15 Novembre	
	2022; -----	
	<ul style="list-style-type: none"> Che in data 5 (cinque) del mese di Dicembre 2022 il Direttore dei lavori ed il Sig. Andrea 	
	Pusceddu ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, del D.M. 49/2018 e dell’art. 8 comma 1	
	lettera a della Legge n. 120 del 11.09.2020 hanno sottoscritto il verbale di consegna dei	
	Lavori sotto riserve di legge; -----	
	<ul style="list-style-type: none"> Che è stato pubblicato, sul sito del Comune di Buddusò, l’avviso in merito all’esito della 	
	suddetta gara, ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive	
	modificazioni ed integrazioni; -----	
	<ul style="list-style-type: none"> i lavori sono finanziati con fondi in capo alla Direzione Generale della Protezione Civile di 	
	cui all’art. 12 c. 3 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020 - Interventi per fronteggiare eventi	
	2	

	calamitosi del 28 novembre 2020;-----	
	<ul style="list-style-type: none"> l'Amministrazione ha richiesto ed ottenuto tutta la documentazione per la verifica dei requisiti tramite il portale A.N.A.C., nonché il documento unico di regolarità contributiva, certificato-INAIL_35609477 da cui risulta che l'impresa è regolare con tutti i pagamenti; - 	
	<ul style="list-style-type: none"> permangono in capo all'impresa Andrea Pusceddu. con sede legale a Gonnosnò (OR) in Loc. Zona Artig. Lotto 21 n. 5, P.IVA 01069220950 i requisiti soggettivi attestati dai certificati acquisiti in sede di aggiudicazione definitiva; ----- 	
	<ul style="list-style-type: none"> ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 159/2011, per importi di contratti inferiori a € 150.000,00 non è richiesta la documentazione antimafia; ----- 	
	<ul style="list-style-type: none"> Che sono state formalmente effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.----- 	
	Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede -----	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
	ARTICOLO 1 - (Oggetto dell'appalto)	
	La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, conferisce all'"Appaltatore" Impresa Andrea Pusceddu con sede legale a Gonnosnò (OR) in Loc. Zona Artig. Lotto 21 n. 5, P.IVA 01069220950 che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di RICOSTRUZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE, CUNETTE E MANTO STRADALE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 28.11.2020 - ID 20200189 - ID 20200190 - ID 20200192 - CUP J67H21010360002 – CIG 94806152FF -----	
	ARTICOLO 2 - (Corrispettivo dell'appalto)	
	1. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all' "Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato a misura, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. e)	

		del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, e risulta determinato in complessivi netti € 66.767,30	
		(diconsi euro sessantaseimilasettecentosessantasette/30) comprensivo di € 450,00 per	
		oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all' I.V.A. nella misura di legge. -----	
	2.	Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il	
		direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le	
		modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto; -----	
	3.	Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Responsabile dell'Area	
		Finanziaria alla sede legale dell'“Appaltatore” in Gonnosnò (OR) in Loc. Zona Art.le;-----	
	4.	I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della "Stazione	
		appaltante". La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere	
		comunicata per iscritto dall' “Appaltatore” al competente Ufficio Finanziario della	
		stazione appaltante, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. -----	
		ARTICOLO 3 - (Costi relativi alla sicurezza)	
	1.	Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, viene precisato che i costi	
		relativi alla sicurezza del lavoro inerenti il presente appalto ammontano a € 450,00 e sono	
		stati ritenuti congrui, in sede di appalto, rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori	
		previsti nel progetto esecutivo approvato. -----	
	2.	Ai fini dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica	
		l'operatore economico ha indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento	
		delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno	
		costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato. -----	
	3.	Ai fini dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che: -----	
	a.	l'“Appaltatore” applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il	
		settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle	
		associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	
	4		

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; -----

b. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso di fornitura o prestazione pagata con un solo saldo, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. -----

c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. -----

ARTICOLO 4 - (Variazioni alle opere progettate ed appaltate)

	Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere	
	autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il	
	RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi	
	contemplati dall'art. 106 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. -----	
	Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti	
	attuativi, nonché gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore in virtù del regime	
	transitorio di cui all'art. 216 del medesimo D.Lgs. 50/2016.-----	
	Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle	
	prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante	
	può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto	
	originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. --	
	La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del	
	Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle	
	opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che	
	in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. -----	
	Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite	
	categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non	
	risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di	
	nuovi prezzi. -----	
	ARTICOLO 5 - (Pagamenti in acconto)	
	1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., <i>(modificato dall'art. 1, comma</i>	
	<i>20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020,</i>	
	<i>convertito dalla legge n. 27 del 2020)</i> sul valore del contratto verrà calcolato l'importo	
	dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro	
	quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.-----	
	6	

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385.---

3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. -----

4. All'“**Appaltatore**” verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a **€ 20.000,00** (€ ventimila/00), comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza, come previsto dal Capitolato Speciale D'Appalto. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall' “**Appaltatore**”, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al presente comma. -----

ARTICOLO 6 - (Pagamenti a saldo)

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. -----

	2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è	
	pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del	
	certificato di regolare esecuzione. -----	
	3. Il pagamento della rata di saldo, disposto, comunque, previa garanzia fideiussoria, sarà	
	effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituirà presunzione di	
	accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. ----	
	ARTICOLO 7 - (Garanzia definitiva)	
	L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto ha costituito la garanzia definitiva sotto	
	forma di polizza fidejussoria n. 1011408372 emessa dalla HDI Assicurazioni S.p.a. – Agenzia	
	1011/A11404 – Oristano in data 21.11.2022, per l'importo garantito di € 3.340,00.	
	La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto	
	e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,	
	nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze	
	della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.	
	La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante potrà richiedere all'	
	"Appaltatore" la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;	
	in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'esecutore. -----	
	La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a	
	dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è	
	8	

automatico, senza necessità di nulla osta della "Stazione appaltante" con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. -----

La "Stazione appaltante" ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell' "Appaltatore". La "Stazione appaltante" ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall' "Appaltatore" per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. -----

ARTICOLO 8 - (Coperture assicurative)

L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante, la polizza di assicurazione di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 3.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, comprensiva di responsabilità civile verso terzi con massimale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila), rilasciata sotto forma di polizza di assicurazione tutti i rischi della costruzione di opere polizza n. 1942878 emessa dalla REVO Insurance S.p.a. – Agenzia 1031 – Galgano-Milano in data 10.01.2023. -----

La polizza predetta: -----

- Copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; -----
- assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;-----
- ha decorrenza effettiva dalla data di consegna dei lavori, con cessazione alla data di

		emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o,	
		comunque, decorsi n. 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal	
		relativo certificato di ultimazione dei lavori che sarà redatto a suo tempo dal Direttore dei	
		Lavori (periodo di efficacia della polizza assicurativa), tenuto conto della durata di	
		esecuzione dei lavori prevista in n. 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuta	
		consegna e tenuto conto che la suddetta polizza assicurativa non deve garantire il periodo	
		di gratuita manutenzione dell'opera eseguita per n. 12 mesi a far data dall'ultimazione dei	
		lavori risultante dal relativo certificato redatto dal Direttore Lavori. -----	
		ARTICOLO 9 - (Responsabilità verso terzi)	
		L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto	
		riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi	
		in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la "Stazione	
		Appaltante" da ogni responsabilità al riguardo. -----	
		ARTICOLO 10 - (Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - penali)	
		1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono	
		essere iniziati entro 10 giorni (dieci) dalla predetta stipula. -----	
		2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 45 (giorni	
		quarantacinque), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei	
		lavori come stabilito dall'art. 5.10 del capitolato speciale d'appalto. -----	
		3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni	
		giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate	
		nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale secondo quanto stabilito	
		dall'art. 5.11 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----	
		4. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal	
		progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai	
		10	

	termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi	
	importi. -----	
	5. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento	
	immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno	
	imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. ---	
	6. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo	
	complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo	
	netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate	
	all'eventuale ritardo. -----	
	ARTICOLO 11 - (Collaudo e regolare esecuzione)	
	1. Trattandosi di lavori il cui importo complessivo lordo, a seguito della emissione dello stato	
	finale, risulterà inferiore a 1.000.000 di Euro, il certificato di collaudo, ai sensi dell'art.	
	102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che	
	è rilasciato dal Direttore dei Lavori. Tale certificato deve essere emesso entro tre (3) mesi	
	dalla data di ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato della	
	DD.LL. -----	
	2. L' "Appaltatore" deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita	
	manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla emissione del	
	certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della "Stazione Appaltante"	
	richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. -----	
	ARTICOLO 12 - (Obblighi dell'Appaltatore)	
	1. L'appalto viene concesso dalla "Stazione appaltante" ed accettato dall'"Appaltatore"	
	sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui	
	ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato e parte integrante	
	del presente contratto: -----	

	a) Il Capitolato Speciale d'Appalto; -----	
	b) Il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto	
	con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo; -----	
	c) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti	
	territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto	
	dell'appalto, alla data dell'appalto; -----	
	d) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le	
	altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato; -----	
	e) L'elenco dei Prezzi Unitari; -----	
	f) Il Computo Metrico estimativo; -----	
	g) Il Cronoprogramma dei lavori; -----	
	h) Le polizze di garanzia; -----	
	i) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.m.i.; -----	
	j) I disegni di progetto; -----	
	I documenti sopra elencati seppur facendo parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, non sono materialmente allegati. -----	
	Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte	
	integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di	
	consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo,	
	durante il corso dei lavori. -----	
	Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere	
	discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione	
	Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. -----	
	Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno	
	12	

di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. -----

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni. -----

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Contratto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. -----

2. L' "Appaltatore" si obbliga a rispettare specificatamente tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto: -----

ARTICOLO 13 - (Risoluzione e recesso)

1. Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 e 110 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. -----

2. In particolare si stabilisce che la "Stazione Appaltante" ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata a firma del Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi: -----

a) frode nell'esecuzione dei lavori;-----

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;-----

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;-----

	d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la	
	sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;-----	
	e) sospensione dei lavori da parte dell'“Appaltatore” senza giustificato motivo;-----	
	f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la	
	realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;-----	
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
	contratto;-----	
	h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;----	
	i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi	
	dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;-----	
	3. L' “Appaltatore” è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati alla “Stazione	
	Appaltante” in conseguenza della risoluzione del contratto per sua colpa. La “Stazione	
	Appaltante” nel caso l'“Appaltatore” si rifiuti di pagare i danni sopradetti si rivarrà sugli	
	importi eventualmente ancora dovuti all' “Appaltatore” medesimo in conto corrispettivo	
	per l'esecuzione dei lavori fino al momento della risoluzione eseguiti, e, qualora detti	
	importi non siano sufficienti al ristoro dei danni subiti provvederà ad incamerare,	
	nell'entità necessaria, la cauzione definitiva. -----	
	ARTICOLO 14 – (Risoluzione di diritto)	
	1. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il Comune di	
	Buddusò avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'Appaltatore” dovrà	
	conformarsi alle condizioni previste nell'offerta. -----	
	2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai	
	sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. -----	
	ARTICOLO 15 - (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)	
	1. L' “Appaltatore” è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e	
	14	

	normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e	
	per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido	
	dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei	
	confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. -----	
	2. L' "Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti	
	dalla vigente normativa. -----	
	3. L' "Appaltatore" e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, trasmettono alla stazione	
	appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti	
	previdenziali, inclusa la Cassa edile o altra Cassa di appartenenza, assicurativi e	
	antifortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di	
	avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la "Stazione Appaltante" acquisisce	
	d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. -----	
	ARTICOLO 16 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)	
	Le Parti danno atto che l' "Appaltatore" ha dichiarato in sede di gara di non essere	
	assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 Marzo 1999 , n. 68. --	
	ARTICOLO 17 - (Subappalto e cottimo)	
	1. Il presente contratto non può essere ceduto, né in tutto né in parte, a pena di nullità. ----	
	2. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle	
	disposizioni contenute nell'art. 105 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive	
	modificazioni ed integrazioni". -----	
	ARTICOLO 18 - (Obblighi dell'appaltatore relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari)	
	L' "Appaltatore" è tenuto all'assolvimento di tutti gli oneri ed obbligazioni previsti dall'art.	
	3 della legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti	
	finanziari relativi all'appalto. -----	

	In relazione a quanto sopra, l'“Appaltatore” ha comunicato i seguenti dati relativi ai conti	
	correnti dedicati ai pagamenti del presente contratto: -----	
	Impresa Pusceddu Andrea con sede legale a Gonnosnò (OR) in Loc. Zona Art.le, P.IVA	
	01069220950 - BANCA DI ARBOREA – Agenzia di MOGORO, IBAN: IT 96 Y 08362 85600	
	000000050232, per il quale sono abilitati ad operare il Sig. ANDREA PUSCEDDU Nato/a il	
	20/09/1976 Residente in GONNOSNO' (OR) CORSO UMBERTO,37 codice fiscale	
	PSCNDR76P20G113C; -----	
	ARTICOLO 19 - (Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi	
	in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)	
	Qualora l'“Appaltatore” non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del	
	13 Agosto 2010 e s.m., per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente	
	contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il mancato utilizzo del	
	bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9/bis della predetta legge	
	136/2010, causa di risoluzione del contratto. -----	
	ART. 20 - (Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)	
	La “Stazione Appaltante” verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con	
	interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dell’Appaltatore medesimo, degli	
	obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -----	
	ARTICOLO 21 - (Contenzioso)	
	1. Eventuali controversie fra la “Stazione Appaltante” e l'“Appaltatore”, derivanti	
	dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle eventualmente conseguenti al	
	mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno trattate secondo quanto previsto	
	alla parte VI del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. ----	
	2. Nella fattispecie si procederà altresì nel rispetto e secondo le disposizioni contenute nel	
	16	

bando di gara dei lavori appaltati. -----

ARTICOLO 22 - (Spese contrattuali)

Sono a carico dell'“Appaltatore” tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della “Stazione appaltante”. -----

ARTICOLO 23 - (Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 e ss.mm. -----

ARTICOLO 24 - (Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Buddusò, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo UE 2016/679 informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'appaltatore è obbligato a trattare i dati personali dei fruitori dei lavori di cui al presente contratto secondo quanto meglio specificato nell'allegato A che forma parte integrante al presente seppur non materialmente allegato, denominato "Clausola contrattuale di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati". -----

L'informativa di cui all'art. 13 del RGDP (Nuovo codice della Privacy), alla quale si fa rinvio, è pubblicata sul sito internet del Comune di Buddusò alla sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Altri contenuti. -----

ART. 25 - (Norme generali)

L'“Appaltatore”, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Buddusò, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri

		autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima. -----	
		ARTICOLO 26 - (Codice comportamentale e norme finali)	
		Al presente contratto si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei	
		dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento	
		integrativo approvato con Delibera Giunta Comunale di Buddusò n. 130 in data 26.11.2021. In	
		caso di accertata violazione degli obblighi derivati dal Codice si procede alla risoluzione del	
		contratto. -----	
		ARTICOLO 27 - (Patto d'integrità)	
		La Ditta Appaltatrice s'impegna a rispettare quanto contenuto nel "Patto d'Integrità",	
		approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23.05.2016 e sottoscritto da	
		entrambe le parti, ed è parte integrante del presente contratto seppur non materialmente	
		allegato; -----	
		Per quanto non espressamente citato si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Le parti mi	
		hanno espressamente dispensato dalla lettura degli allegati. -----	
		Richiesto, io Segretario Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia	
		fiducia mediante strumenti informatici a video, su diciassette facciate intere, e sin qui della	
		diciottesima dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle	
		loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, come di seguito specificato:	
		- Sig. Andrea Pusceddu per l'Appaltatore; -----	
		-L'Ing. Eugenio TUCCONI, per la Stazione Appaltante; -----	
		entrambi mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n.	
		82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del	
		D.P.C.M. 22.02.2013. -----	
		In presenza delle parti io Segretario comunale, ufficiale rogante ho firmato il presente	
		documento informatico con firma digitale.	
		18	

